



## **COMUNE DI DAMBEL**

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE  
DELLE DISTANZE DA MANTENERE  
DALLE STRADE E DALLE AREE DI PROPRIETA'  
COMUNALE PER GLI IMPIANTI FRUTTICOLI, PER  
LE STRUTTURE DI SOSTEGNO,  
NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE  
INIBITE ALLA POSA DELLE RETI ANTIGRANDINE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 di data 04 aprile 2006*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 di data 27 marzo 2008*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 di data 27 marzo 2013*

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, sul territorio comunale di Dambel, le distanze da mantenere dalle strade e dalle aree di proprietà comunale per gli impianti frutticoli e per le relative strutture di sostegno. Lo scopo del regolamento è quello di assicurare il corretto utilizzo della viabilità comunale per garantirne la sicurezza degli utenti e di salvaguardare la proprietà pubblica per tutelare i diritti dei cittadini.
2. Individua inoltre le zone inibite alla posa delle reti antigrandine a tutela del territorio comunale.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale e, in particolare, alle zone agricole e a quanto definito tale dal Piano Regolatore Generale del Comune di Dambel con relative Norme di Attuazione, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 26 e seguenti del D.P.R. 16/12/1992, nr. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

**Art. 3**  
**Modalità di calcolo delle distanze**

1. La distanza minima da mantenere dalle strade e dalle aree di proprietà comunale per gli impianti frutticoli e per le relative strutture di sostegno va misurata in proiezione orizzontale.
2. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante, per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno dei filari e degli impianti antigrandine e per la costruzione/ricostruzione da parte di privati di muri o opere di sostegno e di contenimento viene calcolato:
  - per le strade asfaltate, dove la proprietà comunale non sia fisicamente identificabile (canali a cielo aperto o chiusi, cippi, cordoli, muretti, ecc.), dal confine dell'asfalto;
  - per le strade comunali prive di asfalto, dove la proprietà comunale non sia fisicamente identificabile (canali a cielo aperto o chiusi, cippi, cordoli, muretti, ecc.) e quando la sede stradale abbia già una carreggiata di larghezza pari a metri 3.00, a confine della carreggiata esistente o in uso; in caso contrario, con l'ausilio del Servizio Tecnico Comunale, tenendo conto delle misure risultanti dalle mappe catastali;
  - in tutti gli altri casi, dove la proprietà comunale sia fisicamente identificabile (canali a cielo aperto o chiusi, cippi, cordoli, muretti, ecc.), dal confine comunale;
3. In presenza di cordoli, muretti, canali chiusi e aperti aventi la funzione di raccogliere l'acqua piovana proveniente da fondi e/o dal manto stradale, il computo della distanza viene calcolato dal lato più vicino al fondo privato.

**Art. 4**  
**Distanze delle piante dalle strade e dalle aree di proprietà comunale**

1. Lungo le strade e le aree di proprietà comunale la distanza da mantenere per la messa a dimora di piante a taglia bassa, misurata con le modalità di cui all'art. 3, non può essere inferiore:
  - a) a metri 1,50 (uno e mezzo) per la pianta capofila o di testata (porta innesto M9, M26 e similari) e per l'intero filare posto in senso longitudinale e parallelo alla sede stradale (porta innesto M26 e similari);
  - b) a metri 1,00 (uno) per l'intero filare posto in senso longitudinale e parallelo alla sede stradale (porta innesto M9 e similari).

2. Lungo le strade e le aree di proprietà comunale la distanza da mantenere per la messa a dimora di piante a taglia media (porta innesto tipo M7, MM106 e similari), per le piante capofila o di testata e per quelle messe a dimora in filare posto in senso longitudinale e parallelo alla sede stradale, misurata con le modalità di cui all'art. 3, non può essere inferiore a metri 2,0 (due).
3. Lungo le strade e le aree di proprietà comunale, la distanza da mantenere per la messa a dimora di piante di alto fusto (porta innesto tipo FRANCO, M11 e similari), per le piante capofila o di testata e per quelle messe a dimora in filare posto in senso longitudinale e parallelo alla sede stradale, misurata con le modalità di cui all'art. 3, non può essere inferiore a metri 3 (tre).
4. Le misure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono essere rispettate anche in presenza di scarpate e opere di sostegno (muri, terre armate, gabbionate ecc.) a monte e/o a valle della carreggiata, con esclusione del caso in cui le piante vengano piantumate in prossimità di una scarpata o di un'opera di sostegno a valle della carreggiata e la loro altezza, a completamento del ciclo vegetativo, non superi la sommità della scarpata o dell'opera stessa.
5. Le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 495/92 possono essere mantenute a condizione che non provochino pericolo alla sicurezza della circolazione stradale.
6. E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni a confine di strada di pubblico transito e ad aree di proprietà comunale effettuare regolarmente il taglio dei rami che si propendono sulla strada e relative pertinenze, nonché di quelli che impediscono la visibilità della segnaletica stradale. L'amministrazione comunale, in caso di inadempienza da parte del proprietario, ha facoltà di procedervi direttamente. La responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o veicoli causati da piante che invadono con i loro rami lo spazio fisico della strada e le aree di proprietà comunale è a totale carico del proprietario o affittuario del fondo agricolo.

## **Art. 5**

### **Modalità di posa in opera di pali, tiranti di sostegno delle piante e delle reti antigrandine lungo le strade e le aree di proprietà comunale**

1. Lungo le strade e le aree di proprietà comunale, i tiranti di sostegno dei pali di testata, i pali di testata sorretti con il sistema a piantone, nonché i pali e i tiranti di testata a sostegno delle reti antigrandine devono essere messi in opera ad una distanza minima di metri 1,50 (uno e mezzo), misurata con le modalità di cui all'art. 3. I tiranti dovranno essere adeguatamente segnalati con una guaina plastica di protezione colorata, di diametro non inferiore a centimetri 6,00 (sei), fino all'altezza di metri 1,50 (uno e mezzo) dal terreno.
2. Lungo le strade e le aree di proprietà comunale, per i filari posti in senso longitudinale e parallelo alla sede stradale, i pali di sostegno delle piante e delle reti antigrandine devono rispettare le seguenti distanze minime, misurate con le modalità di cui all'art. 3,;
  - a) a metri 1,00 (uno) per i filari di piante porta innesto M9 e similari;
  - b) a metri 1,50 (uno e mezzo) per i filari di piante porta innesto M26 e similari;
  - c) a metri 2,00 (due) per i filari di piante porta innesto M7, MM 106 e similari;
  - d) a metri 3,00 (tre) per i filari di piante porta innesto FRANCO, M11 e similari.
3. Lungo le strade comunali, per i filari posti in senso longitudinale e parallelo alla sede stradale, eventuali tiranti intrafila e/o di sostegno delle reti antigrandine devono essere messi in opera ad una distanza minima di centimetri 70 (settanta), misurata con le modalità di cui all'art. 3, ed essere adeguatamente segnalati con una guaina plastica di protezione colorata, di diametro non inferiore a centimetri 6,00 (sei), fino all'altezza di metri 1,50 (uno e mezzo) dal terreno.

## **Art. 6**

### **Modalità di posa in opera dei tiranti in prossimità di opere di sostegno e/o protezione e canali e di posa in opera di qualsiasi altro componente dell'impianto agricolo.**

1. La posa in opera di tiranti in prossimità di opere di sostegno e/o protezione a monte e a valle della carreggiata deve rispettare la distanza minima, così come stabilito al precedente articolo 5, comma 3, misurata con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. In presenza di opere di sostegno e/o di protezione a valle della carreggiata l'ancoraggio dei tiranti può essere effettuato anche sul manufatto purché il cordino, una volta posto in opera, rispetti la distanza minima di centimetri 70 (settanta), misurandola alla sommità del manufatto e dal lato più vicino al fondo privato, in proiezione orizzontale rispetto al piano strada.
3. In presenza di opere di sostegno e/o di protezione a monte della carreggiata, di altezza superiori a metri 1,30 (uno virgola trenta), i tiranti possono essere ancorati all'interno del manufatto, con assoluto divieto di posa di ganci e/o ancoraggi sulla sommità e sul lato frontestrada dell'opera.
4. La posa di eventuali tiranti in prossimità di canali a cielo aperto aventi la funzione di raccogliere l'acqua piovana proveniente dai fondi e/o dal manto stradale, anche se trattasi di tiranti intrafila e/o di sostegno delle reti antigrandine sui filari posti in senso longitudinale e parallelo alla sede stradale, deve essere comunque effettuata ad una distanza minima di metri 1,00 (uno) dal manufatto e non deve in alcun modo danneggiarne o comprometterne la funzionalità.
5. La fascia esterna della proprietà privata verso la sede stradale può essere delimitata con cordonata a raso e deve essere tenuta libera da qualsiasi ingombro. La messa in opera, lungo le strade comunali, anche se temporanea, di sassi, cippi, pali sui quali sono stati installati gli irrigatori, elementi collocati sopra il suolo degli impianti "a goccia", stacchi degli impianti irrigui e di qualsiasi oggetto amovibile, di qualsiasi materiale e dimensione deve garantire la sicurezza degli utenti e deve mantenere la distanza di metri 1,00 (uno), misurata con le modalità di cui all'art. 3. E' vietato in ogni caso l'uso di materiali taglienti ed acuminati che possano arrecare danno e pericolo agli utenti della strada.

## **Art. 7**

### **Modalità di costruzione o ricostruzione da parte di privati di muri e opere di sostegno e/o di contenimento lungo le strade agricole e le aree di proprietà comunale.**

1. La costruzione o la ricostruzione da parte di privati di muri o opere di sostegno e di contenimento lungo le strade agricole e le aree di proprietà comunale, tenuto comunque conto di quanto già stabilito in merito dal Regolamento edilizio comunale vigente, indipendentemente dalla loro altezza, deve rispettare la distanza minima di centimetri 20 (venti), misurata con le modalità di cui all'art. 3.

## **Art. 8**

### **Modalità di rinnovo impianti frutticoli già dotati di pali di testata, di ganci di attacco, delle reti antigrandine e qualsiasi componente dell'impianto agricolo.**

1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o antigrandine, le piante, i pali ed i tiranti che non rispondono alle distanze definite dal presente regolamento devono essere adeguati ai nuovi parametri.
2. Salva la possibilità di sostituire, anche in momenti diversi ed in ordine sparso, la singola pianta, qualora il rinnovo interessasse almeno il 30% (trenta per cento) di una fila di piante,

le piante, i pali e i tiranti di sostegno devono essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 9 Definizioni**

1. Per rinnovo frutteto si intendono tutti quegli interventi che all'interno di un appezzamento di terreno vadano a sostituire un numero di piante superiori al 40% (quaranta per cento).

### **Art. 10 Taglio rami**

1. Per le situazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento, resta fermo l'obbligo del proprietario del fondo agricolo di provvedere al taglio dei rami e delle strutture che sporgono sulla carreggiata: pertanto i rami delle piante, la chioma degli alberi e le strutture di sostegno non devono invadere la proiezione verticale del piano stradale. Ne consegue che la responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o veicoli causati da piante o siepi che invadono con i loro rami lo spazio fisico della strada è a totale carico del proprietario o affittuario del fondo agricolo.

### **Art. 11 Pulizia sede stradale**

1. In caso di sfalcio d'erba, pacciamatura di residui di potatura, movimenti terra nei fondi adiacenti alle strade comunali e diradamento dei frutti, i proprietari sono tenuti ad operare in modo da non sporcare la sede stradale e comunque provvedere al ripristino della stessa immediatamente. Qualora tali operazioni si protraggano anche nelle giornate successive è fatto obbligo effettuare la pulizia giornaliera delle strade interessate.

### **Art. 12 Gestione ordinaria e straordinaria delle strade comunali**

1. Il controllo per l'osservanza del presente regolamento è affidato al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non, al Corpo Forestale Provinciale alle Forze di Polizia in generale ed a tutto il personale avente titolo giuridico, che potrà intervenire senza alcun obbligo di preavviso.

### **Art. 13 Depositi temporanei ed occasionali**

1. Per i depositi occasionali e temporanei di legna, ceppi, od altro materiale derivante da ordinari lavori agricoli sui terreni di proprietà comunale è necessario:
  - richiedere apposita autorizzazione agli uffici comunali;
  - asportare quanto depositato entro il termine massimo di 21 giorni, eventualmente prorogabile per motivazioni fondate ( situazione meteorologica, condizioni di salute, ecc. )
  - delimitare e mettere in sicurezza l'area interessata come da normativa.
2. Nell'eventualità che non vengano rispettati i tempi per l'asporto del materiale depositato, l'Amministrazione comunale provvederà all'applicazione della T.O.S.A.P. e potrà adottare i provvedimenti coattivi necessari per la liberazione delle aree occupate ed il recupero delle eventuali spese sostenute sarà a carico del proprietario e/o responsabile del deposito.
3. Nel periodo di raccolta della frutta è vietato depositare cassoni, per il conferimento della stessa vuoti nelle aiuole pubbliche, nelle piazzole e nelle aree pubbliche situate ai lati delle strade, che dovranno essere lasciate libere con l'eccezione per le operazioni di carico e

scarico che dovranno avere carattere temporaneo e non essere d'intralcio alla regolare circolazione dei veicoli.

#### **Art. 14**

#### **Zone inibite alla posa delle reti antigrandine**

1. E' fatto divieto di posare reti antigrandine nelle seguenti zone, così come definite ed individuate dal PRG (Piano Regolatore Generale) comunale vigente:
  - nel centro storico;
  - nelle zone residenziali (di completamento, di espansione e sature).
2. Al di fuori delle zone sopra citate, gli impianti antigrandine non possono essere realizzati a una distanza inferiore a metri 10 (dieci) dagli edifici, salvo il consenso dei proprietari degli edifici finitimi.

#### **Art. 15**

#### **Provvedimenti sanzionatori**

1. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 10 – 11 – 13 comma 3 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00), con l'obbligo ai trasgressori/obbligati in solido di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dagli altri articoli del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 2.000,00 (p.m.r. € 400,00).
3. Per la violazione degli art. 3, 4, 5 e 6 è fatto obbligo ai trasgressori/obbligati in solido di riportare gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno alle distanze stabilite dal presente Regolamento entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso contrario il comune provvederà d'iniziativa al ripristino delle distanze con spese a carico del proprietario/trasgressore.
4. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm (art. 16 "Pagamento in misura ridotta").
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni precedenti. Qualora la variazione sia inferiore al 10% l'aggiornamento può essere rimandato all'anno successivo. In sede di aggiornamento, la Giunta comunale può operare i necessari arrotondamenti, onde facilitare le operazioni di pagamento.

#### **Art. 16**

#### **Efficacia del presente regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno la stessa efficacia delle disposizioni previste nel regolamento edilizio comunale e pertanto questo Regolamento deve considerarsi a tutti gli effetti un allegato al Regolamento Edilizio.

#### **Art. 17**

#### **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale, ai sensi del 3° comma dell'articolo 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino A/A, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. giorni.